

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.1 - Sottomisura 1

Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

(artt. 28 e 29 del Reg. CE 1198/2006)

1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Reg. CE 1198/2006 la misura si propone di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente.

Gli investimenti devono avere uno o più dei seguenti obiettivi:

- diversificazione finalizzata alla produzione o alla cattura di nuove specie con buone prospettive di mercato;
- applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;
- sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura al fine di preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l'ambiente;
- sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura.

2. Area territoriale di attuazione

Intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- costruzione di impianti di produzione di acquacoltura;
- ampliamento e\o ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato C e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere spedita, a mezzo raccomandata o per via telematica, o presentata direttamente presso la sede della Struttura provinciale competente in materia di Aziende Agricole e Territorio Rurale, via G.B. Trener 3, CAP 38100 – TRENTO, **entro il 13 marzo 2009**. Per i bandi relativi agli esercizi successivi le domande potranno essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura e imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, i cui impianti di acquacoltura sono localizzati nel territorio della Provincia di Trento.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

6. Requisiti per l'ammissibilità

Ai sensi della presente misura, possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- c. i progetti relativi agli interventi previsti devono essere esecutivi e possedere il requisito della cantierabilità al momento della domanda;

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare in duplice copia, di cui una in originale, la seguente documentazione:

- a. riepilogo degli investimenti previsti e relativi preventivi/computi metrici;
- b. piano finanziario dell'investimento;
- c. elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle conforme anche alla mappa catastale;
- d. relazione descrittiva dell'iniziativa contenente dettagliate ed esaustive informazioni sugli aspetti progettuali, economici e produttivi, firmata in calce dal tecnico;
- e. computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico;
- f. preventivi di spesa di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali. (Serve almeno un preventivo per ciascuna attrezzatura);
- g. concessione, autorizzazione o relazione presentata al Sindaco qualora richieste dalle vigenti leggi in materia di urbanistica;
- h. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente l'iscrizione alla Camera di Commercio.
- i. atto costitutivo e statuto per le società. Nel caso di società semplici, in alternativa all'atto costitutivo, può essere presentata dal richiedente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risultino le generalità dei soci, il tipo di amministrazione (congiunta o disgiunta), la durata, l'eventuale conferimento di beni.
- j. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per una durata di almeno 10 anni, a decorrere dalla data della domanda, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del

proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 in materia di patti agrari.

- k. per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- l. dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo minimo di 5 anni;
- m. autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente o DURC;
- n. dichiarazione attestante che negli interventi previsti nell'istanza non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- o. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/07;

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.p. 23/92, integrazioni alla documentazione presentata.

In caso di mancata presentazione entro detto termine della documentazione richiesta si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

8. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007. Per i bandi successivi al primo le spese sono considerate ammissibili a partire dalla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi;
- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura, comprese le attrezzature necessarie per l'allestimento di automezzi per il trasporto di pesce vivo;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
- acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico, e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili;
- spese generali: sono ammissibili solo le spese tecniche, riconosciute nella misura del 8% per spese ammissibili fino a 250.000 Euro e nella misura del 5% per importi eccedenti i 250.000 Euro. In caso di presentazione del Progetto Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede

di stato finale. Il totale delle spese generali non può comunque superare il 12% della spesa ammessa.

Nel caso di opere e lavori, i prezzi esposti nel computo metrico estimativo vengono confrontati con i prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e i medesimi vanno ridotti del 10%. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fa riferimento l'elenco prezzi ufficiale, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purchè ritenuti congrui dal funzionario istruttore.

Non sono ammissibili le spese per:

- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria ;
- contributi in natura;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- IVA;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1. gennaio 2007.

Il limite di spesa minima preventivata per domanda è fissato a 10.000 Euro. Tale limite deve essere rispettato anche in sede di collaudo finale dell'opera e/o acquisto, intendendo l'importo di spesa effettivamente sostenuto, pena la revoca del contributo eventualmente concesso.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie rese disponibili dal bilancio della Provincia Autonoma di Trento.

Gli investimenti ammessi a godere delle agevolazioni possono fruire di un contributo pubblico in conto capitale a fondo perduto del 40% dell'investimento ammesso a contributo.

Qualora il beneficiario sia un'impresa del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura con meno di 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro e non una micro, piccola e media impresa, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, il contributo pubblico è ridotto al 20%.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

10. Valutazione istruttoria

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale, il quale provvede, alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

Il codice alfanumerico sarà composto nel seguente modo:

nn/AC/aa

- nn = numero progetto
- AC = codice riferito alla misura "Acquacoltura"
- aa = annualità raccolta domande

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- ❑ l'invio fuori termine della domanda;
- ❑ l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento;
- ❑ la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11.

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in relazione all'annualità di riferimento del bando.

Ai soggetti ammessi al contributo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesto il certificato della Camera di Commercio con l'indicazione dello stato non fallimentare e/o il certificato antimafia, per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937 euro.

Le graduatorie redatte sono approvate con apposita determinazione del dirigente della Struttura provinciale responsabile dell'istruttoria e pubblicate sul sito internet www.trentinoagricoltura.it.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa preventivata;
- punteggio.

I progetti sono finanziati secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

In fase di verifica finale, la struttura provinciale competente controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione

La graduatoria viene redatta attribuendo comunque priorità alle piccole e micro imprese.

I punteggi sono attribuiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Criteri di selezione	
Descrizione	Peso
Progetti presentati dalle micro imprese (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiori a 2 M. euro)	3 punto
Progetti presentati dalle piccole imprese (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiori a 10 M. euro)	2 punti
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	1 punto
Integrazione verticale delle attività di allevamento (allevamento della filiera completa: dalle uova all'adulto)	2 punti
Allevamento di nuove specie con buone prospettive di mercato (es. salmerino)	2 punti
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	1 punto
Investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura	0,5 punti
Progetti che prevedono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura – es. impianti dotati di filtro delle acque in uscita	2 punti
Creazione di nuovi posti di lavoro	1 punto
TOTALE	

A parità di punteggio si riserva la priorità alle imprese condotte da donne; in caso di ulteriore parità si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo al beneficiario quest'ultimo deve comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio lavori. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati all'Amministrazione concedente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di adozione del provvedimento di concessione.

13. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all'Amministrazione concedente che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16.

L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori e per la rendicontazione, il cui nuovo termine dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma.

Saranno valutate caso per caso ulteriori richieste di proroga, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

La vendita di nuovi impianti non è consentita prima di un periodo di 5 anni, salvo preventiva autorizzazione della struttura provinciale competente.

In caso di ammodernamenti la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di contributo o il cambio di destinazione degli impianti finanziati non può avvenire prima di un periodo di 5 anni.

Detti periodi decorrono dalla data del collaudo finale. In caso di cessione prima di tale periodo, preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50 % della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- per stati di avanzamento lavori, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati, con saldo allo stato finale dei lavori. Gli stati di avanzamento non possono essere superiori all'80% dell'intero contributo concesso;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello stato di avanzamento lavori dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione del contributo compilata dal richiedente;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata;
3. nel caso di lavori certificazione del direttore dei lavori inerente lo stato di avanzamento degli stessi;
4. fotocopie delle fatture (o fatture originali), debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;

La richiesta della totalità o del saldo del contributo dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione del contributo compilata dal richiedente;
2. copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
3. stato finale, eventuali disegni di contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
4. fotocopie delle fatture (o fatture originali), debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
5. altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento.

17. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite complessivo per progetto di 1.000 euro;
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
5. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato interamente a seguito di rinuncia da parte del beneficiario e nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
- per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
- nei casi di violazione dei vincoli di destinazione e di alienazione come previsti dal precedente punto 15.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, alla revoca totale del contributo ed al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

La revoca parziale del contributo è prevista nei casi in cui non venga rispettato il vincolo di alienazione e di destinazione previsto dal precedente punto 15. In particolare, nei casi di revoca parziale, il contributo viene revocato per gli anni interi, arrotondati sempre per eccesso, corrispondenti al periodo di mancato impegno. Anche in questo caso è possibile la regolazione contabile con le somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate degli interessi legali calcolati a partire dalla data di valuta al beneficiario del mandato di pagamento fino alla data di effettiva restituzione dell'importo.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti, anche per la parte di importo non coperta da fidejussione.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. Complementarietà fra misure

Non sono previste sovrapposizioni tra gli interventi del presente programma ed il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia Autonoma di Trento. Con il PSR non vengono infatti agevolati interventi riferiti alle attività di pesca e acquacoltura, che sono riservati in modo esclusivo al sostegno previsto dal presente programma.

Tale indicazione è prevista nello specifico capitolo del PSR riferito alle informazioni sulla complementarietà. (vedi PSR della Provincia Autonoma di Trento cap. 10.1.3).

21. Riferimenti normativi

1. Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
2. Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
3. Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;
4. Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007.